



Comune di Vicenza

Assessorato allo Sviluppo Economico e al Turismo
Contrà Busato n. 19 – tel. 0444-221978 fax 0444-221989

***Regolamento di svolgimento
del mercato dell'antiquariato e del collezionismo***

Allegato "B"

*Approvato con deliberazione n. 51 del Consiglio comunale
in data 18 luglio 2002 dichiarata immediatamente eseguibile*

INDICE

- Art. 1 (oggetto)
- Art. 2 (fonti normative)
- Art. 3 (tipologia)
- Art. 4 (giorno ed orario di svolgimento)
- Art. 5 (aree di svolgimento della manifestazione)
- Art. 6 (modalità di accesso)
- Art. 7 (eventuale trasferimento temporaneo del mercato)
- Art. 8 (modalità di assegnazione posteggi)
- Art. 9 (concessionario)
- Art. 10 (corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi)
- Art. 11 (requisiti richiesti agli espositori)
- Art. 12 (specializzazioni merceologiche)
- Art. 13 (assegnazione posteggi agli operatori professionali)
- Art. 14 (concessione temporanea dei posteggi agli operatori professionali)
- Art. 15 (assenze del titolare del posto)
- Art. 16 (disposizioni generali per gli operatori professionali)
- Art. 17 (assegnazione posteggi agli operatori non professionali, c.d. hobbisti)
- Art. 18 (assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali)
- Art. 19 (graduatorie operatori non professionali)
- Art. 20 (obblighi degli operatori non professionali)
- Art. 21 (controlli)
- Art. 22 (canone occupazione spazi ed aree pubbliche)
- Art. 23 (pulizia dell'area e tassa smaltimento rifiuti)
- Art. 24 (obblighi degli assegnatari di posteggio)
- Art. 25 (commissione di mercato)
- Art. 26 (sanzioni)
- Art. 27 (norma finale)

Art. 1 (oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del mercato dell'antiquariato
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative

Art. 2 (fonti normative)

1. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
2. Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10
3. Deliberazione Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 2956

Art. 3 (tipologia)

1. Il mercato dell'Antiquariato, istituito dal Comune di Vicenza con provvedimento consiliare nr 51 del 18 luglio 2002 a' sensi dell'art. 9 della L.R. nr. 10 del 6 aprile 2001, ha per oggetto la vendita di oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate, l'oggettistica antica, gli oggetti da collezione in genere, libri e stampe.

Art. 4 (giorno ed orario di svolgimento)

1. Le mostre mercato dell'antiquariato si svolgono la 2^a domenica di ogni mese a datare dal mese di gennaio 2003.
2. Al fine di verificare il successo dell'iniziativa il mercato viene organizzato in via sperimentale nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002.
3. L'orario di apertura al pubblico è stabilito con apposito provvedimento del Sindaco, anche in deroga alle norme sugli orari previste per le attività commerciali. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 6.00 e liberarla dalle strutture entro le ore 20.00.

Art. 5 (aree di svolgimento della manifestazione)

1. Il mercato dell'antiquariato si svolge in Piazza dei Signori ed Piazza Biade, con possibilità di ampliare l'area a Piazza Garibaldi, Piazza Duomo ed a Piazza Castello

come individuato nella planimetria allegata alla delibera di Consiglio comunale nr.51 del 18 luglio 2002.

- + 2. In Piazza dei Signori, C.à Cavour ed in P.tta Palladio sono individuati nr. 74 posteggi di mt. 4 x 3 ciascuno e nr. 16 posteggi di mt. 5 x 4 da riservare agli operatori professionali;
3. In Piazza Biade sono individuati nr. 26 posteggi di mq. 12 ciascuno destinati agli operatori non professionali;
- + 4. In Piazza Garibaldi sono individati nr. 9 posteggi di mq. 4 x 3 ciascuno e nr. 6 posteggi di mt. 5 x 4 ciascuno destinati agli operatori professionali;
5. In Piazza Duomo sono individuati nr. 24 posteggi di mq. 4 x 3 ciascuno destinati agli operatori non professionali;
6. In Piazza Castello sono individuati nr. 17 posteggi di mq.4 x 3 ciascuno destinati agli operatori non professionali;

Art. 6 (modalità di accesso)

1. Gli operatori devono accedere all'area di mercato seguendo il percorso indicato nell'allegata planimetria.
2. Tutti gli automezzi devono uscire dalle aree di mercato entro le ore 8.00.
3. In Piazza dei Signori non devono accedere mezzi di peso superiore a pieno carico a q.li 35. Gli automezzi possono accedere alle aree di mercato per il carico e scarico delle merci senza manovre particolari, evitando quindi sterzate in sito al fine di non produrre danni alla pavimentazione.
4. Le fasi di allestimento del banco di vendita non devono in alcun modo danneggiare la pavimentazione e/o provocare danni ai monumenti e palazzi circostanti
5. Le strutture di allestimento e l'organizzazione logistica dovranno assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza dai monumenti e la visibilità delle aree monumentali.

Art. 7 (eventuale trasferimento temporaneo del mercato)

1. Qualora Piazza dei Signori e le aree limitrofe dovessero risultare eccezionalmente utilizzate dal Comune di Vicenza per lo svolgimento di manifestazioni in occasione di eventi particolari il mercato dell'antiquariato potrà essere trasferito in Piazzale De Gasperi ed Viale Roma, previo preavviso ed accordi con il concessionario.

Art. 8 (modalità di assegnazione posteggi)

1. Alle manifestazioni sarà consentita la partecipazione fino ad un massimo di 172 operatori di cui nr. 105 operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e nr. 67 operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (hobbisti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. nr. 10/2001).

Art. 9 (concessionario)

1. L'organizzazione del mercato può essere affidata in gestione a terzi, che curano ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento delle manifestazioni secondo le modalità stabilite in apposita convenzione con il Comune.
2. L'assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dall'organizzatore delle manifestazioni secondo le modalità stabilite con apposita convenzione. L'assegnazione potrà essere fatta esclusivamente ad operatori aventi i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente.
3. Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone occupazione spazi, della tassa smaltimento rifiuti, dell'importo relativo alla pulizia dell'area, nonché al pagamento di eventuali spese per allacciamenti elettrici, installazione segnaletica, posizionamento transenne, pubblicità ed eventuali altri oneri e spese necessari al regolare funzionamento del mercato.

Art. 10 (corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi)

1. Il concessionario potrà chiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, la pubblicità ed a rifusione del canone occupazione suolo pubblico, della tassa smaltimento rifiuti, della pulizia dell'area e di altre eventuali spese sostenute per lo svolgimento dei mercati.

Art. 11 (requisiti richiesti agli espositori)

1. Al mercato dell'antiquariato possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:

- a) operatori su aree pubbliche titolari di autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 6 aprile 2001 nr. 10 che esercitano l'attività in modo professionale;
 - b) soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della l.r.6.4.2001, n. 10.
2. Gli operatori presenti alle mostre mercato sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al seguente articolo 12), alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 12 (specializzazioni merceologiche)

1. Gli operatori presenti sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al precedente art. 3 e più precisamente:
- Antiquariato cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, argenti e silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, ecc.;

Agli effetti del presente regolamento, si intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi di almeno 50 anni, vecchi o usati di rigorosa qualità.

- Oggetti da collezione quali: filatelia (francobollo ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico) titoli azionari, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa; atlanti e mappe; manoscritti ed autografi; materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificienze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzione di animali.
2. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico

Art. 13 (assegnazione posteggi agli operatori professionali)

1. Gli operatori professionali devono presentare domanda di assegnazione posteggio al Comune nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato nello stesso BUR.
2. Il Comune assegna i posteggi liberi sulla base di una graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i seguenti criteri di priorità stabiliti dalla D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902 nella parte “esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni”, che sono nell’ordine:
 - Maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come operatore precario;
 - Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche;
 - Ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
3. Il Comune provvede al rilascio dell’autorizzazione decennale agli aventi diritto come previsto dall’art. 3 della legge regionale 6.4.2001, n. 10.
4. In fase di prima applicazione del presente regolamento non vengono riconosciute le presenze effettuate in occasione dello svolgimento del mercato dell’antiquariato in via sperimentale.

Art. 14 (concessione temporanea dei posteggi agli operatori professionali)

1. I posteggi riservati agli operatori professionali che risultano non occupati alle ore 7.00 della domenica in cui si svolge il mercato vanno concessi agli operatori su area pubblica presenti, titolari di autorizzazione amministrativa relativa alla merceologia del settore nel quale risultano disponibili i posteggi, sulla base di una graduatoria di spunta, previa presentazione di apposita domanda.
2. Tale graduatoria è formata sulla base delle presenze maturate dagli espositori come precari e, a parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 15 (assenze del titolare del posto)

1. Nel caso che il titolare del posteggio rimanga assente per un massimo di tre volte nell'arco di un anno, perderà il diritto al posteggio, con relativa decadenza dell'autorizzazione.

Art. 16 (disposizioni generali per gli operatori professionali)

1. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (revoca, autorizzazione, subingressi);
2. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce.

Art. 17 (assegnazione posteggi agli operatori non professionali, c.d.hobbisti)

1. Le domande per partecipare al mercato dell'antiquariato possono essere presentate al Comune o alla ditta concessionaria del servizio entro 20 giorni dalla data del mercatino;
2. La ditta concessionaria deve presentare le domande al Comune entro 10 giorni dalla data del mercatino;
3. Ciascuna istanza deve contenere:
 - a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
 - b) dichiarazione della qualità di operatore non professionale, e autocertificazione che attesta il possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lett. a) della l.r. 6.4.2001, n. 10 con l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato;
 - c) dimensioni del posteggio richiesto (non superiori a mq.12);
 - d) esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art. 11;
4. L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 7 dalla data del mercatino;

5. Le domande di partecipazione al mercato dell'antiquariato per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 12 non saranno accolte.
6. Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al mercato dell'antiquariato potranno presentare un'unica domanda per l'intero anno con un massimo di 6 volte che devono essere chiaramente individuate;
7. L'operatore non professionale non potrà essere sostituito da altre persone, dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione.

Art. 18 (assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali)

1. L'assegnazione del posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione.
2. Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze in quel mercatino, avuto riguardo all'anno in corso, oppure a quello precedente ove nell'anno in corso non si sia svolto alcun mercatino. In subordine si procederà mediante sorteggio.

Art. 19 (graduatorie operatori non professionali)

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali formulate con i criteri di cui al precedente art. 18, sono pubblicate all'albo pretorio 5 giorni prima dello svolgimento del mercato dell'antiquariato.
2. I posteggi che risultano liberi nel giorno di mercato alle ore 7.00 possono essere assegnati direttamente, sempre secondo graduatoria, per lo stesso giorno di mercato.

Art. 20 (obblighi degli operatori non professionali)

1. Ogni operatore non professionale quando partecipa al mercato dell'antiquariato deve presentare, di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco deve essere timbrato dal Comune ove si tiene la manifestazione contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino.

2. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di eventuali controlli
3. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al d.lgs. n. 114/1998

Art. 21 (controlli)

1. Il Comune provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti ai mercati dell'antiquariato e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.
2. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto ad eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell'elenco dei beni. Tale controllo deve precedere il controllo degli operatori professionali.

Art. 22 (canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

1. Ogni operatore, o il concessionario se esiste una convenzione con privati, sarà obbligato alla corresponsione al Comune del C.O.S.A.P. secondo le modalità e gli importi stabiliti nel relativo regolamento. Detto Canone sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 23 (pulizia dell'area e tassa smaltimento rifiuti)

1. Ogni operatore, o il concessionario se esiste una convenzione con privati, dovrà provvedere affinché i rifiuti siano raccolti in appositi contenitori messi a disposizione in loco dall'A.I.M. Vicenza S.p.A. e non vengano depositati sul posto cartoni, scatole od altro materiale ingombrante.
2. Ogni operatore, o il concessionario se esiste una convenzione con privati, è inoltre obbligato al pagamento al Comune della tassa smaltimento rifiuti giornaliera, riferita alla superficie complessiva occupata ed al corrispettivo per la pulizia dell'area alle A.I.M. Vicenza S.p.A. calcolato sulla base delle presenze e dei giorni di svolgimento delle manifestazioni.

Art. 24 (obblighi degli assegnatari di posteggio)

1. La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie;
2. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito;
3. E' fatto obbligo all'espositore di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere tutti i rifiuti dallo stesso prodotti;
4. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'espositore;
5. E' vietato l'uso da parte degli espositori di gruppi elettrogeni e di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
6. E' vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercato;
7. Ogni espositore che parteciperà al mercato dell'antiquariato dovrà adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie e alle prescrizioni che saranno dettate dalla Giunta comunale.

Art. 25 (commissione di mercato)

1. L'Amministrazione comunale può istituire una Commissione per controllare la conformità delle merci poste in vendita a quanto indicato negli articoli 3 e 12 del presente regolamento;
2. La Commissione relazionerà l'Amministrazione comunale su quanto rilevato affinché possano essere adottate le iniziative e misure più opportune per il continuo miglioramento della manifestazione.

Art. 26 (sanzioni)

1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscali;

2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo nr. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 309,00, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

Art. 27 (norma finale)

1. Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

antiquariato 9.doc